



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 114 del 21/12/2017

Oggetto: ACQUISIZIONE DALLA SOC. ENEL SOLE SPA DEGLI “IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO		X
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: ACQUISIZIONE DALLA SOC. ENEL SOLE SPA DEGLI “IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

l'articolo 42 del D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

il R.D. 15 ottobre 1925, n.2578;

il D.P.R. n. 902/1986;

la Legge Regionale 31 del 5 ottobre 2015 in particolare art 6 ed art 7 comma 1 lettera d;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.16 dell'8 maggio 2017 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della società ENEL SOLE s.p.a.;

Considerato che attualmente gli impianti del servizio di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Rosate sono costituiti da n. 791 unità;

Visto che:

Relativamente al servizio di illuminazione pubblica il Comune ha in corso, una convenzione con ENEL (ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA - allora Ente Pubblico e Monopolista del settore) la cui durata originaria è stata prorogata tacitamente.

Solo il carattere di Ente Pubblico e monopolista tecnico, che era una volta dell'ENEL, ha potuto giustificare che gli impianti di illuminazione pubblica venissero realizzati a spese del Comune sul demanio stradale e restassero peraltro di proprietà di un soggetto terzo oltretutto a fronte della corresponsione di gran parte del costo di realizzazione pari all'80%.

Nel frattempo l'ENEL è stata privatizzata e nell'Agosto 1999 ha ceduto la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica alla Società privata ENEL SOLE S.p.A., in ragione del subentro a seguito cessione di ramo d'azienda.

Successivamente, la Società ENEL SOLE S.p.A si è trasformata in ENEL SOLE S.R.L. (Società con unico Socio).

Il Comune di Rosate intende ora perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione dei sistemi di gestione, con l'obiettivo finale di:

a) conseguire un significativo contenimento dei consumi energetici ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio e gestione degli impianti;

b) dare nel contempo attuazione alla normative statali e regionali concernenti il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica, laddove è prescritta l'osservanza di determinati requisiti tecnici generali per gli impianti e la sostituzione degli impianti non efficienti e inquinanti.

Al fine di individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l'aspetto economico, cui affidare la gestione del servizio, il Comune intende acquisire la disponibilità di tutti gli impianti.

I rapporti intercorrenti tra Comune e Società possono essere inquadrati come parti integranti di una concessione amministrativa di pubblico servizio comunale;

il Testo Unico delle Leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, N. 2578, all'articolo. 1, tra i servizi pubblici che possono essere affidati in concessione, enumera al punto 2): impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.

Come sopra specificato, per individuare (tramite gara pubblica) un nuovo concessionario del servizio di cui trattasi, occorre concludere la procedura di riscatto dei punti luce attualmente in proprietà a ENEL SOLE.

Con specifico riguardo allo strumento del riscatto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3607 del 14.06.2011, ha confermato la legittimità dell'esercizio del riscatto affermando l'importante principio che la determinazione dell'indennità di riscatto non costituisce necessario presupposto

per l'esercizio di tale diritto né per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio stesso e non è condizionata al preventivo accordo tra le parti. In altre parole la verifica della legittimità del riscatto prescinde dalle decisioni che l'Amministrazione deve assumere per la successiva gestione del servizio, ponendosi su un piano logico e temporale in un momento antecedente ad esse.

Nel 2007 la Regione Lombardia, nel suo piano energetico (PER), invitava gli enti locali a riscattare i punti luce e a intraprendere un percorso di risparmio energetico. Nel periodo antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalle successive modificazioni) gli enti locali potevano scegliere due differenti procedure per la determinazione del valore degli impianti da acquisire in proprietà, da calcolare (a seconda della procedura prescelta) secondo criteri che:

- nel riscatto ex R.D. n.2578/1925 sono quelli (valore industriale dell'impianto, anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto) che contribuiscono a determinare l'indennità spettante al cedente (il cui ammontare può essere determinato anche d'accordo tra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa);

- nella procedura ex lege 148/2011, come modificata, erano quelli indicati ai commi 29, 30 e 31 dell'articolo 4 (valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici riferibili ai beni stessi, salvi diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge). Oggi tali ultime indicazioni non costituiscono più normativa di riferimento.

Vengono qui richiamate, a rafforzamento della decisione che si sta assumendo con il presente atto, alcune delle conclusioni a cui è giunta recentemente l'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI, con propria deliberazione n. 110 in data 19 dicembre 2012, secondo cui:

il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per tali tipi di servizio. La sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica, conforme al diritto comunitario e al Codice dei contratti pubblici sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (ossia agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 D.L. n 179/2012

I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio (secondo parametri di mercato), le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex art. 25, comma 6, D.L. n 112/2012, convertito in L. n.27/2012). Quindi deve essere fornita agli enti locali una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, nonché della loro funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi enti di predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole e affidabile da parte degli operatori;

Per tutto quanto sopra esposto, è necessario concludere la procedura di riscatto, disciplinata dagli artt. 8-14 del D.P.R. N. 902/1986. La somma riconoscibile ad ENEL SOLE a titolo di indennizzo, quantificata sulla base dei parametri prescritti dall'art. 24, comma 4 e seguenti del R.D. del 15.10.1925 n. 2578 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, viene finanziata con le risorse disponibili nel bilancio di competenza. Si richiama in questa sede quanto previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/1986, che così recita: "La volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del Consiglio", volontà espressa con la precitata deliberazione n.16 dell'8 maggio 2017.

PREMESSO che la Società ENEL SOLE S.R.L. (Gruppo ENEL) vanta la proprietà degli impianti del servizio di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale ancorché realizzati a fronte della corresponsione da parte del Comune di un contributo variante tra l'80% ed il 100% dei relativi costi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende: - gestire in maniera uniforme tutti gli impianti (sia quelli di proprietà comunale, che quelli di proprietà Enel Sole), perseguendo quale fine primario il miglioramento dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione dei sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti, con l'obiettivo finale di conseguire un significativo contenimento dei consumi ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso; - acquisire gli impianti di proprietà Enel Sole per consentire la gestione uniforme degli impianti; - procedere all'affidamento della gestione secondo criteri concorrenziali e in osservanza dei principi in materia di affidamenti appalti pubblici e che a tal fine Enel Sole sta predisponendo un progetto;

EVIDENZIATO che il Comune di Rosate aveva confermato la propria volontà, di acquisire gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale di proprietà di ENEL SOLE S.r.l. la quale ha fatto pervenire in data 8 novembre 2017 prot. 8538 lo schema di contratto ed il calcolo del corrispettivo pari a € 26.802,64 + iva al 10% per un totale complessivo di € 29,482,79;

PRESO atto che il Comune di Rosate ha provveduto a stanziare la somma necessaria all'acquisizione degli impianti nel Bilancio 2017/2019;

RITENUTO pertanto, per le finalità di interesse pubblico sopra evidenziate, di procedere all'acquisizione degli impianti di proprietà della società ENEL Sole S.r.l. alle condizioni sopra richiamate;

VISTA la bozza di contratto di compravendita degli impianti con la società Enel Sole S.r.l. ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il prezzo proposto si ritiene congruo per l'acquisizione del valore residuo degli impianti che comunque sono in buono stato di conservazione e funzionanti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 in materia dei contratti pubblici;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile Servizio Tecnico Comunale e dal Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Con voti unanimi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di riconfermare la propria volontà, di acquisire gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale di proprietà di ENEL SOLE S.r.l. per un corrispettivo pari a €. 26.802,64 + iva al 10% per un totale complessivo di €. 29.482,79;
3. di approvare l'allegata bozza di contratto concordata con la società Enel Sole S.r.l. e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, arch. Pietro Codazzi;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Soc. ENEL Sole.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio
Tecnico

PROPOSTA DI GIUNTA N. 11 DEL 19/12/2017

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DALLA SOC. ENEL SOLE SPA DEGLI “IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA” SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

19/12/2017

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio
Tecnico

PROPOSTA DI GIUNTA N. 11 DEL 19/12/2017

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DALLA SOC. ENEL SOLE SPA DEGLI “IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA” SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO
2017	Enel Sole s.p.a.		6886		29482,79

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

21/12/2017

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



BOZZA ATTO DI CESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE S.r.l. PRESENTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSATE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno XX del mese di XXXXXX in XXXXXX, nell'ufficio del Segretario Generale presso il Palazzo Comunale.

Avanti a me dott. XXXXXX , in qualità di XXXXXXXX, sono comparsi:

- il sig. XXXXX XXXXXX nato a XXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica in Milano, Via Beruto n. 18, munito degli occorrenti poteri in forza di giusta procura rep. XXXXXX del XX/XX/XXXX che interviene al presente atto in rappresentanza della società "**ENEL SOLE S.r.l.**" con sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47, capitale sociale Euro 4.600.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 e nel R.E.A. al n. 905977, codice fiscale 80005740925, (in seguito denominata "Parte Venditrice");
- il sig. XXXXXX nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica in Rosate, presso la sede comunale, nella sua qualità di XXXXXXXX e in esecuzione di deliberazione di Consiglio Comunale XXXXXXXX che interviene al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI ROSATE** con sede in Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI), codice fiscale 82000610152 (in seguito denominato "Comune" o "Parte Acquirente").

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo,

premettono che

1. A far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inerente il settore della pubblica illuminazione, Enel Sole è subentrata ad ENEL spa nella proprietà di n. 791 centri luminosi presenti sul territorio comunale, oltre ad essere subentrata nel contratto di gestione in essere tra ENEL spa e il Comune;
2. Enel Sole dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà, percependo il relativo canone mensile dal Comune in virtù della predetta Convenzione;
3. il Comune è attualmente proprietario della rimanente parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul proprio territorio;
4. la rete di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole ha carattere di permanenza al suolo e contiguità con lo stesso. In particolare gli impianti di proprietà Enel Sole sono parzialmente promiscui con gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, per effetto della condivisione del conduttore elettrico di neutro (promiscuità elettrica) e/o di alcuni sostegni a palo (promiscuità meccanica);



5. i n° 791 centri luminosi di proprietà Enel Sole sono meglio identificati agli **Allegati 1 e 2** rispettivamente "Elenco tabellare tipologie dei centri luminosi per Via" e "planimetrie identificative";
6. il Comune, nel corso degli ultimi incontri avuti con rappresentanti di Enel Sole, ha manifestato la volontà di acquisire la proprietà degli impianti di Enel Sole di cui ai punti 1 e 2 delle premesse;
7. Enel Sole si è dichiarata disponibile a cedere la proprietà dei propri impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale al Comune e pertanto ha inviato al Comune una proposta di cessione dei propri impianti con nota Prot. XXXX del XX/XX/XXXX ;
8. il Comune ha approvato la proposta con delibera di XXX n. XX del XX/XX/XXXX.

Tutto quanto premesso e, ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto

1.1) Enel Sole vende al Comune, che accetta, gli impianti di illuminazione di cui in premessa, per un totale di 791 centri luminosi (lampade e armature che le contengono).

1.2) Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita è contenuto nell'elenco costituente l'allegato 1, nonché nelle planimetrie costituenti l'allegato 2 del presente atto. In seno alla planimetria i centri luminosi oggetto di cessione risultano colorati in rosso.

Gli impianti oggetto del presente contratto sono da intendersi comprensivi di tutti i seguenti accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei centri luminosi di cui agli allegati 1 e 2, di seguito elencati:

- quadri di comando e protezione degli impianti;
- bracci e sostegni ad esclusione di quelli indicati "proprietà del distributore";
- linee elettriche di alimentazione ad esclusione di quelle indicate "proprietà del distributore".

Art. 2) Prezzo

2.1) La presente cessione viene fatta ed accettata al prezzo di complessivi € 26.802,64 (ventiseimilaottocentodieci/64) più I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi dell'art. 127-*quinquies* della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 pari ad € 2.680,26 (duemilaseicentoottanta/26) per un totale di € 29.482,90 (ventinovequattrocentoottantadue/90). Somma che la Parte Acquirente si impegna a corrispondere alla Parte Venditrice, mediante bonifico bancario all'ordine di Enel Sole Srl C/O Banca Intesa Agenzia n. 4818 C/C 031780160117 ABI 03069 CAB 05048 CIN: D IBAN: IT41D0306905048031780160117;



2.2) Di tale prezzo la Parte Venditrice rilascia con il presente atto alla Parte Acquirente finale quietanza di saldo e liberazione dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione alla presente vendita.

Art. 3) Immissione nel possesso

La Parte Acquirente viene immessa in luogo della Parte Venditrice nella proprietà, possesso e godimento di quanto acquistato a far tempo da oggi, per tutti i conseguenti effetti utili e onerosi, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Art. 4) Stato degli impianti

Gli impianti in contratto vengono venduti e acquistati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive, quali competono alla Parte Venditrice in virtù dei titoli e del possesso.

Poiché gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della cessione sono qualificati da Enel Sole come "promiscui", essendo elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il Comune prende atto che sono e restano di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A. le seguenti porzioni di impianto:

- le linee elettriche e i sostegni indicati di proprietà del distributore nell'allegato 1;
- tutte le linee o manufatti della rete di distribuzione dell'energia non espressamente elencato nell'allegato 1, tenuto conto dei confini descritti all'allegato 3.

Art. 5) Garanzia

La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che quanto in contratto è di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 6) Prosecuzione gestione del servizio, approvazione offerta e pagamento debito

Le Parti convengono che a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e fino al subentro del nuovo gestore scelto tramite evidenza pubblica, Enel Sole provvederà alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto di cessione, alle medesime condizioni vigenti.

Art. 7) Trattamento fiscale

Le Parti danno atto che la presente vendita sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto soggetta a I.V.A.



Art. 8) Imposte e spese

Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a carico della Parte Acquirente.

Art. 9) Allegati

Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- 1) Elenco degli impianti di illuminazione;
- 2) Planimetria indicante l'ubicazione degli impianti;
- 3) Schemi identificativi confini impianti promiscui;
- 4) Procura Speciale;
- 5) Verbale di Consegna Impianti.

Del presente atto io Segretario Generale ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse.

Questo atto consta di XX pagine.

LA PARTE VENDITRICE – ENEL SOLE SRL
NOME COGNOME

LA PARTE ACQUIRENTE – COMUNE DI ROSATE
NOME COGNOME

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOME COGNOME